



Delibera della Giunta Regionale n. 304 del 21/06/2011

A.G.C. 18 Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo

Settore 1 Assist.sociale, programmazione e vigilanza sui servizi sociali

Oggetto dell'Atto:

I.P.A.B. "SACRO TEMPIO DELLA SCORZIATA", IN NAPOLI. ESTINZIONE EX L.R. 15 MARZO 1984, N. 14 (CON ALLEGATO).

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che:

- a. l'ente "Sacro Tempio della Scorziata" è stato istituito nel 1579 per legato testamentario di Giovanna Scorziata allo scopo di accogliere ed educare fanciulle nobili;
- b. successivamente la fondatrice del Tempio, a seguito dell'accorpamento dell'opera delle pie donne di casa Paparo, istituì anche un collegio per fanciulle che non fossero di nobili natali;
- c. quindi, a seguito della determinazione delle sorelle Paparo di riassumere in proprio le attività, il Sacro Tempio è sopravvissuto come casa di ritiro per sole donne oneste di civile condizione fino a quando non venne obbligato ad ammettere nell'istituto anche le vedove e le maritate in grado di mantenersi a proprie spese;
- d. lo statuto vigente, approvato con R.D. del 26 agosto 1873, statuisce che l'ente ha per scopo di "accogliere povere donne civili discordi dai propri mariti e parenti; accogliere, altresì, a pagamento di una pensione da stabilirsi con regolamento interno, le maritate o vedove civili non povere che vogliano ricoverarsi nell'Istituto senza pregiudizio dello scopo principale e le nubili che abbiano le stesse condizioni di cui sopra."
- e. in ottemperanza della legge 17 luglio 1890, n. 6972, il Sacro Tempio è stato attratto nel novero delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e, come tale, assoggettato alla tutela, alla vigilanza e al controllo dello Stato cui, in virtù del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, sono subentrate le Regioni a statuto ordinario;
- f. il sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza è stato oggetto di riforma ad opera del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in ottemperanza della delega prevista dall'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- g. la disciplina recata dal citato decreto delegato, peraltro destinata ad essere disapplicata in virtù del novellato articolo 117 della Costituzione che ha trasferito la materia alla potestà legislativa residuale delle Regioni, non è pienamente attuata a motivo dell'ampio rinvio all'autonomia regionale e non determina la cessazione della potestà delle Regioni a esercitare le funzioni amministrative e di controllo sulle IIPPAB;
- h. a mente dell'articolo 21 del D.Lgs. 207/2001 è transitoriamente vigente il regime pubblicistico previsto dalla legge 6972/1890;

vista la deliberazione n. 7 del 2 marzo 2011 (allegato n. 1) con la quale il consiglio comunale di Napoli ha proposto la estinzione, ai sensi della legge regionale 15 marzo 1984, n. 14, dell'IPAB "Sacro Tempio della Scorziata", in Napoli, e il conseguente trasferimento al Comune del relativo patrimonio e subentro dello stesso nei rapporti giuridici esistenti;

vista la L.R. 15 marzo 1984, n. 14 come modificata dall'articolo 19, commi 12 e 13, della L.R. 7 dicembre 2010, n. 16 secondo cui "Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e del Decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) operanti esclusivamente nel territorio regionale, sono dichiarate estinte con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare permanente in materia di bilancio, nel rispetto delle procedure e delle modalità previste dalla citata legislazione statale.";

rilevato che:

- a. la legge 328/2000 e il D.Lgs. 207/2001, cui il novellato articolo 1 della L.R. 14/1984 rinvia, prevedono lo scioglimento delle IIPPAB inattive nel campo sociale da almeno due anni e di quelle che hanno esaurito o non sono in grado di conseguire le finalità e di realizzare le attività previste negli statuti, salvaguardando la destinazione dei patrimoni nel rispetto delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche, a favore, prioritariamente, di altre Istituzioni del territorio o dei Comuni territorialmente competenti allo scopo di promuovere e potenziare il sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- b. in particolare, l'articolo 5, commi 4 e 5, del D.Lgs. 207/2001 prevede che le Istituzioni inutili o inattive, al fine di evitare lo scioglimento, possono comunicare alla Regione, nel termine di due anni dall'entrata

in vigore del decreto delegato, un piano di risanamento tale da consentire la ripresa delle attività nel campo sociale;

c. la L.R. 14/1984, prevalente sulla normazione statale a mente dell'articolo 117 della Costituzione e in virtù dell'ampio rinvio all'autonomia regionale, disciplina sia il procedimento amministrativo volto alla estinzione, sia la destinazione del patrimonio delle IIPPAB dichiarate estinte;

d. in particolare, il novellato articolo 4 della L.R. 14/1984 statuisce che "Con il provvedimento di estinzione di cui all'articolo 1, la Giunta regionale individua il Comune al quale sono trasferiti il personale e la proprietà dei beni.";

acclarato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della L.R. 14/1984, il Comune di Napoli, nel cui territorio è ubicata la sede e l'intero patrimonio dell'IPAB, è legittimato a promuovere la procedura di estinzione dell'Istituzione;

preso atto:

a. del parere favorevole alla estinzione espresso dal consiglio di amministrazione dell'IPAB ex articolo 2, comma 2, della L.R. 14/1984 (come da verbale del c.d.a. in allegato 1);

b. della rilevazione della consistenza del patrimonio dell'IPAB e delle ricognizioni dei rapporti giuridici pendenti e del personale dipendente effettuate dall'amministrazione dell'Istituzione a mente dell'articolo 3 della L.R. 14/1984 (in allegato 1) dalle quali si evince che l'Istituzione non ha in essere alcun rapporto di lavoro ed è proprietaria di beni mobili schedati e non schedati dalla Soprintendenza oltre che intestataria dei seguenti beni immobili:

b.1. complesso monumentale di notevole pregio, sottoposto a vincolo ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, sito in Napoli, al vico Cinquesanti, 26, con annesso luogo di culto e locali terranei condotti in locazione (come da visura catastale fabbricati in allegato 1);

b.2. terreni agricoli e fabbricati rurali in località S. Antonio ai Monti (come da visura catastale terreni in allegato 1);

c. della inesistenza dei bilanci previsionali e consuntivi a motivo della inattività dell'ente e della mancanza di entrate (come da nota del presidente dell'IPAB del 24 febbraio 2009 in allegato 1);

acclarato che nella fattispecie non necessita il parere dell'assemblea dei comuni associati in quanto il territorio del Comune di Napoli nel cui ambito è ubicata la sede e l'intero patrimonio dell'IPAB coincide con l'estensione territoriale dell'ambito sociale N18;

considerato che:

a. l'IPAB in parola è inattiva nel campo sociale da almeno un decennio e non è in grado di riprendere le attività istituzionali e di conseguire le finalità previste dallo statuto;

b. l'Istituzione non ha comunicato il piano di risanamento previsto dal D.Lgs. 207/2001 tale da consentire la ripresa delle attività nel campo sociale e scongiurare lo scioglimento;

c. nel caso di specie non sono esperibili i procedimenti volti alla trasformazione dell'IPAB ai sensi del citato D.Lgs. 207/2001;

d. allo scopo statutario dell'IPAB provvede il Comune di Napoli nell'ambito della programmazione e dell'attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11;

e. il complesso immobiliare sede dell'IPAB versa in condizione di grave degrado;

f. l'Istituzione non dispone delle risorse finanziarie per far fronte alla spesa prevista per la esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e recupero strutturale dell'immobile a salvaguardia della pubblica incolumità;

g. la dichiarazione di estinzione dell'IPAB e il conseguente trasferimento dei beni al Comune di Napoli può consentire il recupero funzionale del patrimonio immobiliare dell'Istituzione e l'ulteriore utilizzo per finalità sociali secondo quanto previsto dalla L.R. 14/1984;

ritenuto:

a. che sussistono i presupposti giuridici e di fatto che consentono la estinzione dell'IPAB ai sensi della L.R. n. 14 del 1984;

b. di attribuire al Comune di Napoli, nel cui territorio sono ubicati la sede e l'intero patrimonio dell'IPAB, i beni e le posizioni giuridiche attive e passive ricondotte o riconducibili in capo all'Istituzione;

vista la L.R. 15 marzo 1984, n. 14;

vista la L. 8 novembre 2000, n. 328;

visto il D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207;

visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9;

visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in preambolo che si intendono qui integralmente riportati e confermati:

1. di dichiarare estinta l'IPAB "Sacro Tempio della Scorziata", in Napoli, alla via Cinquesanti, n. 26.
2. Di attribuire l'intero patrimonio mobiliare e immobiliare dell'IPAB "Sacro Tempio della Scorziata" al Comune di Napoli, con vincolo di destinazione ai servizi sociali.
3. Di statuire che, giusta disposizione dell'articolo 4 della L.R. 14/1984, il Comune di Napoli subentra nei contratti pendenti a qualsiasi titolo inerenti i beni e le loro pertinenze, oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti.
4. Di inviare la presente deliberazione al Consiglio Regionale ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione consiliare permanente in materia di bilancio previsto dal novellato articolo 1 della legge regionale n. 14/1984.
5. Di subordinare la esecutività della presente deliberazione all'esito del parere della Commissione consiliare permanente in materia di bilancio di cui al punto 4.
6. Di inviare, ad intervenuta esecutività, la presente deliberazione all'IPAB "Sacro Tempio della Scorziata" e al Comune di Napoli.
7. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Rapporti e Collegamenti con il Consiglio Regionale e al Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione nel BURC.